

ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ

CIRCOLARE 13 marzo 2015.

Composizione sub-commissioni per la valutazione delle offerte anomale.

ALLE SEZIONI PROVINCIALI E CENTRALE
DELL'UREGA
A TUTTE LE STAZIONI APPALTANTI DELL'ISOLA

Premessa

L'art. 1 della legge regionale 21 agosto 2007, n. 20, recante Modifiche ed integrazioni alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, come introdotta dalla legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni, al comma 11 recita: "Dopo il comma 1 bis dell'articolo 21 della legge n. 109/1994, come introdotto dall'articolo 17 della legge regionale n. 7/2002 e successive modifiche e integrazioni, aggiungere i seguenti: ...

... 1 bis 5. Per le procedure di gara di competenza dell'ufficio regionale per l'espletamento di gare d'appalto, di cui all'articolo 7 ter, la sub-commissione per la verifica delle offerte anomale, di cui all'articolo 9 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione 14 gennaio 2005, n. 1, è integrata con un dirigente dei servizi dell'Ispettorato tecnico dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici, designato dall'ispettore generale dello stesso ispettorato. Per la predetta attività, con decreto dell'Assessore regionale per i lavori pubblici, su proposta dell'ispettore generale dell'Ispettorato tecnico, sono determinati i compensi da corrispondere ai dirigenti dell'Ispettorato tecnico dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici, da inserire nel quadro economico del progetto tra le somme a disposizione della stazione appaltante".

Tale disposizione, seppure non espressamente abrogata dall'art. 32 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, che abroga solo i commi 1, 2 e 7 dell'art. 1 della legge regionale 20/2007, tuttavia non sembra possa ritenersi ancora in vigore, in quanto aggiunge alcuni commi ad un articolo - il 21 della legge n. 109/1994 - come introdotto da un altro articolo - il 17 della legge regionale n. 7/2002 - entrambi interamente ed espressamente abrogati (trattandosi di abrogazione totale a nulla rileva l'inciso "e successive modifiche e integrazioni"), rispettivamente dal decreto legislativo n. 163/2006 e dalla citata legge regionale n. 12/2011. Per evitare ogni dubbio interpretativo, la stessa disposizione è stata reintrodotta dall'art. 20, comma 2, del decreto del Presidente della Regione 31 gennaio 2012, n. 13, che dispone: "Nei casi in cui il criterio di aggiudicazione sia quello del prezzo più basso, il presidente della commissione entro cinque giorni lavorativi, esclusi i sabati ed i festivi, dalla data ultima di ricezione dei plichi, nomina una sub-commissione mediante sorteggio di tre soggetti appartenenti all'ufficio di segreteria tecnico-amministrativa, con qualifica non inferiore ad istruttore direttivo, affinché provveda alla valutazione della congruità delle offerte. Il presidente, in relazione ai carichi di lavoro, sorteggia prioritariamente i dirigenti ed i funzionari direttivi in servizio presso l'ufficio. La sub-commissione è integrata da altro dirigente nominato dal dirigente generale del

Dipartimento regionale tecnico in servizio presso il Dipartimento medesimo, ivi compreso il dirigente responsabile della segreteria tecnica" (ovviamente adesso il riferimento è al Dipartimento regionale tecnico, non più al soppresso Ispettorato tecnico).

Recentemente il T.A.R. di Palermo Sez. II, con sentenza n. 466/2015, ha ritenuto irregolare la composizione della sub-commissione come sopra descritta, in quanto la stessa, operando con un numero pari di componenti, potrebbe non riuscire ad esprimersi a maggioranza, inficiando così la determinazione finale.

Come ribadito da pacifica giurisprudenza, nelle ipotesi in cui un organo collegiale opera in numero pari trova applicazione la regola di ordine generale per cui, a parità di voti, prevale il voto del presidente (cfr. C.d.S., Sez. V, 30 agosto 2011, n. 4862; T.A.R. Sicilia Sez. I, 15 giugno 1993, n. 624).

L'attuale normativa vigente tuttavia non individua la figura di presidente della sub-commissione, anche se le linee guida, per il procedimento di valutazione delle offerte anomale da parte delle sub-commissioni istituite presso l'U.R.E.G.A., approvate con il D.D.G. n. 2 del 7 gennaio 2009, prevedono che "il componente nominato dal dirigente generale dell'I.T. integra la composizione della sub-commissione assumendone il coordinamento dei lavori".

Tutto ciò premesso, al fine di evitare la criticità sopra esplicitata e garantire un'espressione definitiva della maggioranza funzionale della commissione, nelle more di una modifica della norma che ridefinisca la composizione ed il *modus operandi* della sub-commissione per la valutazione delle offerte anormalmente basse, emana le seguenti disposizioni

- Il dirigente in servizio presso il Dipartimento regionale tecnico, nominato dal dirigente generale ad integrazione della sub-commissione prevista dall'art. 20 del decreto del Presidente della Regione 31 gennaio 2012, n. 13, assume le funzioni di presidente della sub-commissione;
- nel caso in cui la sub-commissione non riesca ad esprimersi a maggioranza, a parità di voti prevale il voto del presidente;
- non si applica la disposizione contenuta nelle linee guida secondo cui "Qualora si dovessero verificare fra i componenti la sub-commissione pareri discordanti, attese le funzioni istruttorie da questa espletate, si procederà a stilare una relazione finale che dovrà riportare tutte le argomentazioni che i componenti la sub-commissione riterranno utile sottoporre al vaglio della commissione";
- i bandi di gara che prevedono la valutazione delle offerte anormalmente basse dovranno contenere apposita clausola informativa che specifichi le funzioni ed i poteri del dirigente nominato ad integrazione della sub-commissione.

La presente disposizione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, nel sito internet dell'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità, nonché nel portale del notiziario sugli appalti all'indirizzo internet www.lavoripubblici.it.

L'Assessore: PIZZO

(2015.11.644)090